CAMERA DEI DEPUTATI N. 2343

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPINELLI

Presentata il 14 maggio 1965

Emolumenti dei medici assistenti volontari negli ospedali e negli istituti clinici universitari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione trae origine da una doppia esigenza: l'una che riguarda il rispetto della norma costituzionale, che vuole sia onorato e remunerato il lavoro secondo la quantità e la qualità; l'altra di natura umana e morale poiché tende a porre termine ad uno sfruttamento del lavoro di tante centinaia di giovani medici i quali, alla fine dei loro sacrifizi d'ordine intellettuale ed economico, si trovano a prestare la loro opera come assistenti volontari degli Istituti universitari e degli Ospedali senza percepire alcun emolumento.

Essi svolgono negli istituti universitari e negli ospedali un lavoro del tutto simile a quello degli assistenti effettivi ed incaricati, con identici turni di orario e ne assumono tutte le responsabilità etiche, civili e penali. Chi ha pratica di vita ospedaliera sa che, nella grandissima maggioranza degli ospedali, il servizio della guardia medica e del primo pronto soccorso è affidato ai giovani volontari, sì da poter dire, in piena coscienza, che senza di essi le Amministrazioni degli ospedali, per poter assicurare la dovuta efficiente assistenza ai ricoverati, dovrebbero raddoppiare o triplicare gli organici. Il tutto senza alcuna remunerazione.

Ciò poteva essere giustificato fino a qualche decennio fa, ma ora non lo è più a causa soprattutto delle mutate condizioni economico-sociali della Nazione.

Il nostro Paese è il solo, nell'ambito di quelli della Comunità Economica Europea, che sfrutta il lavoro dei medici volontari.

Nell'articolo unico, che io mi permetto di proporre, si vieta che il lavoro degli assistenti volontari sia prestato senza stipendio e si fa obbligo alle Amministrazioni interessate, nell'ambito dei propri bilanci, di assegnare agli assistenti volontari uno stipendio adeguato alla quantità ed alla qualità del lavoro fornito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il lavoro prestato dagli assistenti volontari nell'ambito degli istituti universitari e degli ospedali dà diritto a remunerazione, il cui ammontare è determinato dalle Amministrazioni interessate, tenuto conto della quantità e della qualità del lavoro stesso. In ogni caso non potrà essere stabilito un emolumento inferiore ai due terzi dello stipendio base previsto per gli assistenti effettivi in servizio presso l'ente.